



COMUNE DI TROIA

Provincia di Foggia
UFFICIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI Corte di Assise e Corte di Assise di Appello (Legge 10 aprile 1951 n. 287; 5 maggio 1952 n. 405 e 27 dicembre 1956 n. 1441)

IL SINDACO

A norma dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'Art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

RENDE NOTO

che da oggi, e fino a tutto il mese di **LUGLIO**, verranno aggiornati gli albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e le Corti di Assise d'Appello.

I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d'Assise e di diploma di scuola media di secondo grado per le Corti d'Assise d'Appello.

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati - sono invitati a chiedere all'ufficio elettorale comunale l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il **31 LUGLIO** p.v.

Essendo l'Ufficio del Giudice Popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con la iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Troia, 28 aprile 2025



IL SINDACO
Dott. Francesco CASERTA